

Codice A1816B

D.D. 2 marzo 2026, n. 350

R.D. 523/1904: P.I. 7856 - Demanio idrico fluviale: CNLT782 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 attraversamento del torrente Grana con cavi ottici staffati al ponte comunale di via Vallera in comune di Caraglio (CN). Richiedente: Società ISILINE S.R.L. - Saluzzo (CN).



ATTO DD 350/A1816B/2026

DEL 02/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7856 - Demanio idrico fluviale: CNLT782 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 attraversamento del torrente Grana con cavi ottici staffati al ponte comunale di via Vallera in comune di Caraglio (CN).
Richiedente: Società ISILINE S.R.L. – Saluzzo (CN)

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 2507/A1816B del 21/01/2026, la Società ISILINE S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 2 - 12037 Saluzzo (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 attraversamento del torrente Grana con cavi ottici staffati al ponte comunale di via Vallera in comune di Caraglio (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Geom. Enrici Davide, (iscritto al Collegio dei Geometri di Cuneo) (file: *TAV.1_CARAGLIO_01-2025_REG-signed.pdf*, *RELAZIONE TECNICA_CARAGLIO_01-2025_REGIONE.pdf*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 e consistente in n. 1 attraversamento del torrente Grana con cavi ottici staffati al ponte comunale di via Vallera in comune di Caraglio (CN) tra i lotti censiti al C.T. del Comune di Caraglio al Fog. 35 n. 54 in sponda sinistra e Fog. 35 n. 132 in sponda destra;

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 3044/A1816B del 23/01/2026, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

Atteso che:

- per lo staffaggio dei cavi ottici al ponte comunale di via Vallerà, la società ISILINE S.R.L. ha allegato all'istanza presentata, l'autorizzazione n. 032/2022 del Comune di Caraglio di "Manomissione suolo pubblico in via Vallerà, via Giovanni Armando, via Mazzini, via Vecchia di Cuneo, via Maccagno e via Monviso";

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Caraglio (pubblicazione n. 169/2026 dal 24/01/2026 al 08/02/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 6361/A1816B del 09/02/2026;

- a seguito della visita in sopralluogo effettuata in data 18/02/2026 da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo e dell'esame degli atti progettuali, si evince che la realizzazione dell'opera in argomento non modifica, né riduce, l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua pertanto si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Trattandosi di concessione di servitù rilasciata a gestore di servizi di comunicazione elettronica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito al punto 7) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

1 - di concedere alla Società ISILINE S.R.L. con sede legale in Via Marconi n. 2 - 12037 Saluzzo (CN) l'occupazione di area demaniale, per n. 1 attraversamento del torrente Grana con cavi ottici staffati al ponte comunale di via Vallera in comune di Caraglio (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. i lavori non potranno iniziare prima del formale conseguimento del provvedimento autorizzativo da parte del Comune di Caraglio, l'Ente proprietario dell'infrastruttura ospitante; in ogni caso i cavi ottici dovranno essere staffati sul lato valle del manufatto;
- c. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- d. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il succitato Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- i. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- j. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- l. qualora, come previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, secondo la quale il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali in applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche);

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore:

Arch. Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba